

Nome file	data	Contesto	Relatore	Liv. revisione	Lemmi
961018SP_AC1.pdf	18/10/1996	SPP	A Colombo	Trascrizione	Giustificazione

SEMINARIO DI *SCUOLA PRATICA DI PSICOPATOLOGIA* 1996-1997
VITA PSICHICA COME VITA GIURIDICA
CASISTICA

18 OTTOBRE 1996
2° SEDUTA

ALBERTO COLOMBO
GIUSTIFICAZIONE

Sto pensando sul tema della *giustificazione*. Mi limito a dare un po' l'indice della trattazione che sto curando.

Il tema della giustificazione può essere collocato anche per quanto concerne la psicopatologia innanzitutto quel profilo che riguarda il transito dalla malattia alla psicopatologia in senso tecnico e proprio di cui noi diciamo, e cioè nella transizione dal momento di malattia in cui il Soggetto che viene ammalato è ancora passivo al momento in cui prede in pugno la malattia, va in soccorso della sua malattia attraverso una operazione che consiste nell'andare in soccorso dell'Altro ammalante. Un andare in soccorso dell'Altro ammalante che appunto merita il nome di *giustificazione*, in quanto è porre in essere un lavoro ideologico — impiegando il termine *ideologia* in una accezione classica e nota, ma senza nessun ammiccamento a freudo-marxismi di alcun tipo — nel senso appunto di essere un lavoro di legittimazione dell'Altro ingannante. Certo, questo lavoro ideologico può poi essere un lavoro di giustificazione dell'Altro ingannante, che non giustifica anche la perversione presente nell'atto perverso di inganno, che può anche essere un atto posto in essere non da un soggetto perverso, oppure la giustificazione si estende fino a giustificare il carattere perverso dell'inganno.

In ogni caso questo andare in soccorso giustificatorio dell'Altro è il correlato di un cedimento del giudizio del Soggetto e cioè cedimento dell'obbedienza del Soggetto alla legge di beneficio. Ora, ciò che mi pare interessante esaminare è come il lavoro di giustificazione in soccorso all'Altro comporti ciò a cui alludeva M. Delia Contri è cioè la necessità di operare poi un'altra giustificazione che è la giustificazione della stessa legge di beneficio: una volta che si è ceduto sulla legge di beneficio per andare in soccorso all'Altro, poi la legge di beneficio stessa — anche se nel nevrotico non è sconfessata, abrogata, rinnegata, ma è mantenuta — tuttavia è declassata, cioè viene passata in una posizione tale per cui essa perde l'originarietà che la legge di beneficio ha quando è posta nel momento nativo, in cui la sua originarietà significa che la legge del beneficio è posta senza nessun vincolo, senza nessuna eccezione, senza nessuna limitazione. Quella limitazione che è stata compiuta dal fare eccezione all'esercizio pieno della legge del beneficio per salvare l'Altro, comporta l'instaurazione di un vincolo nei confronti della legge del beneficio e cioè il fatto che la legge del beneficio non vale più in quanto tale, ma *se compatibile con...*, quale che sia il contenuto di questo *con*. Ciò significa che la legge del beneficio a cui il Soggetto si mantiene fedele, anche nel caso della psicopatologia nevrotica, è una legge del beneficio che il Soggetto recupera attraverso una ricollocazione di piano della legge di beneficio stessa, e cioè attraverso l'introduzione nella legislazione del Soggetto di due piani: il piano superiore, che è il piano del vincolo, comunque poi determinato, e il piano inferiore che è la legge del beneficio, che è altra cosa dalle due città. Le due città non sono su due piani, una sopra e l'altra sotto. È l'introduzione dei due piani nella facoltà legislativa del Soggetto.

Il tutto può essere riassunto nel motto che dice la posizione del Soggetto dopo la transizione dalla malattia alla psicopatologia che è *prima il dovere e poi il piacere*.

© Studium Cartello – 2007

*Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine
senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright*